

DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

ART 1. ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) organizza una Fiera Internazionale specializzata che si denomina: "EnergyMED 2005 - Le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nei Paesi del Mediterraneo".

ART 2. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 16 aprile 2005 ed eventuali variazioni saranno rese note da ANEA almeno 120 giorni prima dell'apertura. In presenza di esigenze tecnico-organizzative ANEA potrà a suo insindacabile giudizio e senza obbligo della corresponsione di alcun rimborso ed indennizzo a chiacchiera, modificare il luogo, i padiglioni espositivi, il periodo di durata e gli orari della manifestazione.

PARTECIPAZIONE

ART 3. Possono essere ammessi a partecipare alla Fiera: a) le Case produttrici italiane ed estere; b) gli importatori e/o rappresentanti/licenziatari in esclusiva per l'Italia di case produttrici italiane ed estere purché le case stesse non partecipino già in proprio; c) le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni, le Associazioni, i Consorzi, le Imprese e gli Enti in genere, comunque riconosciuti promotori, sostenitori o realizzatori di attività direttamente o indirettamente connesse alla produzione e agli scambi, nei settori di specializzazione della Fiera.

ART 4. Chi, rientrando in una delle categorie previste nel precedente art. 3, intenda essere ammesso a partecipare alla Fiera, deve presentarne domanda sull'apposito "modulo di adesione", che deve essere sottoscritto dal richiedente, se si tratta di ditta individuale, dal legale rappresentante o suo procuratore speciale, in ogni altro caso. Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e negli allegati e deve contenere l'elencazione chiara ed esplicita dei prodotti da esporre e l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Regolamento, con l'approvazione specifica di quelle ivi particolarmente richiamate.

ART 5. La domanda di partecipazione, presentata a mezzo dell'apposito modulo di adesione, deve pervenire ad ANEA almeno 90 giorni prima della data di apertura della Fiera. La presentazione della domanda fuori termine, ove questa sia egualmente accolta, comporta la facoltà di applicazione da parte di ANEA di una maggiorazione del 10% sulle tariffe di cui all'art.13. La domanda, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il presentatore e/o il suo rappresentante, il quale resta obbligato - e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti o dipendenti - alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge in vigore, del presente Regolamento, nonché delle norme complementari, successivamente emanate da ANEA, così come previsto dall'art. 43 del presente Regolamento.

ART 6. I) ANEA procederà all'assegnazione degli spazi espositivi; inoltre, ANEA ha la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile. La decisione di ANEA viene comunicata al richiedente almeno 60 giorni prima dell'apertura della Fiera a meno di gravi motivi. In caso di ammissione, la comunicazione relativa viene data a mezzo della "Conferma di partecipazione" che è l'unico documento idoneo a comprovare l'ammissione stessa. La notifica di assegnazione dello stand verrà trasmessa agli Espositori solo se questi risultino in regola con il pagamento dell'anticipo previsto e con la presentazione della documentazione richiesta. Tale notifica si intende, comunque, confermata a tutti gli effetti solo alla ricezione del saldo dovuto dall'Espositore. Resta inteso che non sarà ammesso a partecipare chiunque abbia sospesi amministrativi nei confronti di ANEA di cui eventualmente si dovessero avvalere gli aventi diritto a partecipare. II) In caso di mancata accettazione o rigetto della domanda la ANEA non è tenuta né a renderne noti i motivi al richiedente né a corrispondergli alcun rimborso ed indennizzo, fatta eccezione esclusivamente per il rimborso della somma versata ai sensi del successivo art. 8; rimborso che sarà effettuato, senza interessi, contemporaneamente alla comunicazione di rigetto.

TARIFE E PAGAMENTI

ART 7. Il partecipante alla Fiera è tenuto a corrispondere, secondo le tariffe e le indicazioni contenute nella modulistica: a) una quota di iscrizione; b) un canone per lo spazio espositivo riservatogli; c) un rimborso per i servizi e gli impianti speciali di cui è dotato il quartiere fieristico e di cui egli intenda usufruire; d) ogni altro importo previsto dal presente Regolamento e dalle norme ad esso complementari. Chi partecipa alla manifestazione quale rappresentante di più Ditte, è tenuto alla corresponsione di una quota di iscrizione per ogni Ditta rappresentata a norma di quanto previsto nel "Modulo di Adesione".

ART 8. La domanda di adesione deve essere accompagnata dal pagamento - secondo le modalità e i tempi indicati nel modulo di adesione - del 30% del corrispettivo totale dovuto comprensivo dell'IVA e di eventuali altri oneri.

Il saldo totale dell'importo dovuto per lo spazio riservato, dedotto l'acconto versato alla presentazione della domanda di adesione, deve essere effettuato in conformità alla fattura che sarà a disposizione degli Espositori prima dell'inizio della manifestazione e che dovrà essere saldata entro cinquanta giorni dall'inizio della manifestazione. In caso di mancato pagamento il partecipante decade dal diritto di partecipazione e dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo e risarcire gli eventuali maggiori danni.

RINUNCIA - ABBANDONO

ART 9. Chi, dopo aver presentato la domanda e prima di aver ricevuto la Conferma di partecipazione (di cui all'art.6 che precede), rinunzi a partecipare alla Fiera, deve darne comunicazione

ne per iscritto ad ANEA almeno cinquanta giorni prima della data di inizio della manifestazione, indicandone e documentandone i motivi. La mancata partecipazione non dà diritto a rimborso di quanto pagato ai sensi dell'art. 8 e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Peraltro, qualora ANEA riconosca, a suo insindacabile giudizio, che i motivi, come sopra ritualmente e tempestivamente comunicati derivino da forza maggiore, il rinunciante è esonerato dal pagamento del totale complessivo che, se eventualmente già corrisposto, gli viene rimborsato senza interessi. In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori del termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo di cui all'art. 8, dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio del totale complessivo e risarcire gli eventuali maggiori danni.

ART 10. Gli spazi espositivi che senza giustificato motivo a) non siano opportunamente allestiti e muniti di insegna e/o non siano occupati con prodotti destinati all'esposizione e sgomberati dagli imballaggi e dagli altri materiali non destinati all'esposizione stessa entro l'ora fissata per l'inaugurazione della Fiera ovvero b) siano lasciati senza sorveglianza od in condizioni di palese incuria nel corso della Fiera, possono essere considerati da ANEA, a suo insindacabile giudizio, come abbandonati. In tale ipotesi il partecipante, fermo restando il pagamento dell'intero importo di cui all'art. 8, è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma da determinarsi da ANEA in misura non superiore al doppio dell'importo medesimo ed a risarcire gli eventuali maggiori danni.

ART 11. Nel caso di morosità, di rinuncia o di abbandono, ANEA, indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10, si riserva la facoltà di disporre liberamente degli spazi espositivi relativi.

ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEGLI STAND

ART 12. Gli stand sono assegnati a insindacabile giudizio di ANEA, tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nelle domande di partecipazione. L'assegnazione del stand viene comunicata con il "Foglio di autorizzazione all'occupazione dello stand" nel quale, con riferimento alle planimetrie predisposte da ANEA, viene precisato lo spazio assegnato. Con la richiesta di partecipazione, l'Espositore si obbliga a partecipare alla manifestazione esclusivamente nello spazio assegnatogli.

ART 13. La partecipazione alla Fiera è subordinata al pagamento integrale del canone di fitto, delle prestazioni accessorie, dell'Iva e degli altri oneri fiscali cedenti sull'intero ammontare. Il canone relativo agli stand è indicato nel "Modulo di Adesione"; per i servizi accessori non contemplati da quest'ultimo si faccia riferimento al "Tariffario Servizi" (disponibile al sito web www.energymed2005.it) che è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del presente Regolamento.

ART 14. Solo in caso di forza maggiore ANEA si riserva la facoltà di modificare o ridurre lo spazio già concesso o di sostituirlo con altro, anche in diversa zona o padiglione. Verificandosi uno qualsiasi di questi casi, il partecipante ha diritto al corrispettivo congruo dell'importo dovuto.

ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI STAND

ART 15. Il progetto dello stand dovrà essere presentato per approvazione ad ANEA nei tempi che verranno indicati. Valgono comunque le seguenti regole generali:

- Altezza massima dello stand, compresa pedana, non superiore a 3 metri. Eventuali variazioni in altezza saranno autorizzate per iscritto esclusivamente previa sottoposizione del progetto ad ANEA;
- Chiusura lati liberi dello stand in maniera da non pregiudicare l'aspetto estetico della Fiera o risultare dannoso agli stand limitrofi (impedimento visuale, chiusura corridoi, etc) secondo l'insindacabile giudizio di ANEA.

Gli allestimenti degli stand e l'apposizione delle insegne devono essere eseguiti secondo le prescrizioni impartite da ANEA, previa autorizzazione scritta da parte da ANEA stessa, cui i progetti relativi devono essere, a tal fine, presentati almeno 60 giorni prima della data di apertura della Fiera. Le operazioni di allestimento dovranno essere effettuate secondo gli orari che ANEA comunicherà con congruo anticipo agli espositori e concordati con la Mostra d'Oltremare SpA. ANEA si riserva di adottare, per determinati stand o gruppi di stand, fondali, divisori ed insegne uniformi obbligatori; in questo caso tali materiali sono messi a disposizione per tutta la durata della Fiera a pagamento, salvo che per le insegne, per le quali deve essere pagato il corrispettivo fissato da ANEA.

ANEA informerà con debita comunicazione la data di consegna degli stand. I partecipanti devono, in ogni caso, occupare, gestire e mantenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica di quelli vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti da ANEA. Le insegne o i dispositivi non in regola con le norme su esposte devono essere rimossi, su indicazione di ANEA, a cura e spese del partecipante. Qualora questi non vi provveda entro il termine e nei modi stabiliti, ANEA potrà procedere d'ufficio a spese, rischio e per conto del partecipante.

ART 16. Sarà cura degli Espositori restituire gli stand nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le eventuali spese e/o costi connessi a detto utilizzo sono a carico dell'Espositore che è anche responsabile dell'osservanza delle norme per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

ART 17. L'allestimento dello stand, il trasporto, la relativa installazione dei materiali al suo interno e l'esposizione dei prodotti viene autorizzata mediante il visto di ingresso del competente ufficio. In particolare il partecipante è tenuto ad osservare scrupolosamente il limite di carico unitario stabilito dalla struttura

ospitante Per i materiali e per i campioni in genere depositati nel quartiere fieristico ANEA non rilascia ricevuta né assume responsabilità di sorta.

ART 18. Il partecipante è tenuto ad esporre, per tutta la durata della Fiera ed entro i limiti dello spazio assegnatogli, i soli prodotti indicati nel "Modulo Ausiliario". Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, dopo l'apertura della Fiera possono essere eseguite, in via eccezionale e previa autorizzazione scritta di ANEA, ulteriori sistemazioni di campioni, nei limiti di orario stabilito caso per caso da ANEA medesima.

ART 19. La pulizia degli stand è a carico di ANEA nei tempi e nelle modalità indicate in situ senza alcun costo aggiuntivo da parte dell'Espositore.

ART 20. Gli addetti agli stand devono risultare idonei ai compiti che sono chiamati a svolgere. In particolare, essi sono tenuti ad osservare costantemente, e nei confronti di chiunque, contegno corretto, in difetto di che ANEA può, a suo insindacabile giudizio, inibire loro l'ulteriore accesso al quartiere fieristico, salva l'adozione delle maggiori sanzioni previste nel successivo art. 40. L'Espositore, dal canto suo, si impegna a far osservare a quanti opereranno per suo conto la normativa vigente in tema di prevenzione e protezione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed in particolare il D.L. 626 del 19/9/94 e successive modifiche e integrazioni. L'Espositore sarà pertanto responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia e si obbliga a tenere indenne ANEA sia da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il personale da esso Espositore utilizzato, sia da qualsiasi contestazione potesse essere mossa in proposito dalle Autorità competenti. La ANEA richiama in particolare l'attenzione degli Espositori per un'ottimale pianificazione delle operazioni di installazione e disinstallazione dei dispositivi propri all'interno dello stand affinché il personale dell'Espositore (e/o delle aziende da esso incaricate), rispettino le norme di prevenzione previste dalla normativa vigente e le misure fisiche di sicurezza per prevenire cadute o qualsiasi altro incidente in corrispondenza di eventuali impalcature utilizzate. È inoltre richiesta la massima cura nella movimentazione delle merci in genere per evitare cadute e danni. All'Espositore è fatto obbligo di verificare che non si creino eventuali ostruzioni delle corsie che impediscano - soprattutto durante le fasi suddette - l'accesso alle vie di fuga per i casi di emergenza. È infine fatto obbligo all'Espositore di indicare nell'apposito modulo il nominativo del responsabile della Sicurezza per tutte le operazioni realizzate nello stand ai sensi della legge 626.

TRASPORTI - DOGANE - CUSTODIA IMBALLI VUOTI

ART 21. Gli Espositori possono introdurre le merci non oltre i termini fissati da ANEA e comunicati con congruo anticipo. È fatto divieto assoluto asportare imballi vuoti dal quartiere fieristico salvo autorizzazione scritta di ANEA. ANEA metterà a disposizione degli Espositori un "Servizio di custodia vuoti" in virtù del quale riceverà in consegna, da ciascun Espositore, gli imballi vuoti - regolarmente contrassegnati con etichette della Ditta cui appartengono - curandone la custodia fino alla chiusura della Fiera e percependo, per tale prestazione, la tariffa minima di magazzino che sarà calcolata a volume. ANEA metterà altresì a disposizione dei partecipanti i mezzi di trasporto e sollevamento nell'ambito del quartiere fieristico le cui modalità ed il cui costo sarà indicato nell'apposito tariffario di ANEA.

FORNITURE

ART 22. Il quartiere fieristico è dotato di impianti per la erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica nonché per il servizio telefonico. Nei limiti di disponibilità di detti impianti, il partecipante può ottenere - a pagamento - la fornitura relativa, presentandone richiesta ad ANEA, secondo quanto previsto nel "Tariffario Accessori e Servizi" (disponibile al sito web www.energymed2005.it), almeno cinquanta giorni prima della data di apertura della Fiera. Tale richiesta è a tutti gli effetti vincolante per il partecipante. Per queste forniture ANEA non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia. Qualora lo stand assegnato sia sprovvisto degli attacchi per la utilizzazione di detti servizi, ANEA, ove richiese dal partecipante ed a spese dello stesso, può provvedere alla messa in opera dei collegamenti necessari, purché non vi ostino ragioni di carattere tecnico e comunque con il parere favorevole della struttura ospitante.

ART 23. Eventuali impianti particolari - idrici, elettrici, telefonici od altri - nell'ambito dei singoli stand possono - sempreché non vi ostino ragioni di carattere tecnico - essere eseguiti a spese esclusive del partecipante da imprese indicate da ANEA.

ART 24. Le tariffe per le forniture di cui ai precedenti artt. 22 e 23 sono indicate nel "Tariffario Servizi" disponibile al sito web www.energymed2005.it. Il pagamento da parte dell'utente delle forniture di cui al presente titolo deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite da ANEA, alla chiusura della Fiera ed in ogni caso prima dell'uscita dal quartiere fieristico dei materiali di sua spettanza.

ART 25. Ogni abuso nell'utilizzo delle forniture di cui ai precedenti artt. 22 e 23, come pure ogni inosservanza delle norme contenute nello stesso articolo e di quelle particolari - che in materia la ANEA si riserva la facoltà di emanare - autorizza la ANEA a sospendere le forniture medesime, fermo restando l'obbligo del partecipante sia di pagare per intero il corrispettivo pattuito, sia di risarcire ogni altro danno a persone ed a cose, manlevando e tenendo indenne ANEA da ogni responsabilità al riguardo.

PUBBLICITÀ

ART 26. Il partecipante, nel solo ambito dello stand assegnatogli, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente alle Case ed ai prodotti di sua pertinenza, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità eventualmente prevista dalla normativa vigente ed espletando le pratiche propedeutiche. Ogni altra forma di

REGOLAMENTO GENERALE

propaganda e di pubblicità - tanto sulle pubblicazioni di ANEA quanto nel quartiere fieristico - può essere effettuata nei limiti autorizzati caso per caso e per iscritto da ANEA e secondo le tariffe dalla stessa stabilite. In ogni caso, al partecipante è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano comunque in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico ed il buon costume, ovvero che possano comunque provocare disagio o disturbo, sia agli altri partecipanti sia ai visitatori. Ad ANEA è riservata la facoltà, per esigenze tecniche o di servizio, di disporre la eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento dei mezzi pubblicitari posti in opera dal partecipante, a seguito della partecipazione di cui sopra.

ART 27. È inibito a chicchessia fare uso, senza il preventivo consenso scritto di ANEA e della Mostra d'Oltremare spa, dei marchi distintivi della denominazione della manifestazione e degli altri eventi collaterali.

CATALOGO UFFICIALE

ART 28. Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, ANEA provvede alla stampa ed alla diffusione, consegnando o inviando una copia a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale che comprende le indicazioni essenziali relative ai partecipanti ed ai prodotti da essi esposti. L'espositore può fare richiesta nei tempi utili per la risposta e secondo quanto riportato nell'apposito "Modulo per l'Inserzione Pubblicitaria" (disponibile al sito web www.energymed2005.it) di un'area pubblicitaria personalizzata all'interno del Catalogo Ufficiale. Tale richiesta, unita al pagamento per la prestazione richiesta, deve pervenire ad ANEA entro e non oltre cinquantacinque giorni prima della data di inaugurazione della manifestazione.

ACCESSI AL QUARTIERE FIERISTICO

ART 29. Per tutta la durata della Fiera, il quartiere fieristico rimane aperto agli operatori specializzati del settore, salvi i giorni od il giorno in cui ANEA si riserva di consentire l'accesso anche al pubblico. Per l'accesso al quartiere, la ANEA stabilisce orari distinti per i partecipanti ed il personale addetto agli stand da un lato e per i visitatori dall'altro. Per particolari esigenze, l'accesso ai singoli padiglioni può essere sottoposto ad orari speciali. L'accesso di ogni veicolo nel quartiere fieristico è vietato durante tutto il periodo della Fiera. Resta inteso, comunque, che si procederà all'inderogabile rimozione di tutti i veicoli presenti nello spazio fieristico dedicato alla manifestazione a partire dalle due ore antecedenti l'apertura della manifestazione e durante lo svolgimento della stessa. I costi della rimozione saranno addebitati ai singoli proprietari. ANEA si riserva la facoltà - da esercitare a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento - sia di modificare gli orari di accesso già resi noti sia di consentire deroghe per casi particolari.

ART 30. Per poter accedere al quartiere fieristico, deve essere esibito, al personale addetto al controllo, il biglietto di ingresso oppure la tessera permanente rilasciata da ANEA o dalla Mostra d'Oltremare spa, ai sensi dei successivi artt. 33 e 34 o un permesso a firma del Rappresentante legale di ANEA o del Presidente della Mostra d'Oltremare spa.

ART 31. Le tessere permanenti d'ingresso ed i permessi provvisori sono strettamente personali e non possono essere ceduti neppure momentaneamente. A tal fine, il partecipante, cui sono state rilasciate le tessere e/o i permessi, deve provvedere ad apporre su di esse il nome e il cognome della persona abilitata a servirsene. Le tessere ed i permessi provvisori, che vengono esibiti agli ingressi da persone diverse dall'intendentario, sono ritirati da ANEA la quale si riserva di adottare adeguate sanzioni a carico dei responsabili. Ogni partecipante è personalmente responsabile nei confronti di ANEA per le frodi tentate o commesse anche dai propri dipendenti nell'uso dei documenti suddetti.

DANNI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - VIGILANZA

ART 32. La ANEA non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e/o cose, da chiunque o comunque provocati. Il partecipante deve obbligatoriamente assicurarsi contro tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione (furto, incendio, danni da infiltrazione e caduta d'acqua, rotture, rovine, infortuni, responsabilità civili e simili) sia per la durata della manifestazione che per i giorni di allestimento e smantellamento (con particolare riguardo a quelli inerenti ai macchinari). Il canone di assicurazione è compreso nella quota di iscrizione. **ART 33.** Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, ANEA provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna con esclusione dei singoli stand, salvo diversa pattuizione; declina altresì ogni responsabilità anche per rischi naturali e di forza maggiore. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della Fiera, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.

RIPRESE - REGISTRAZIONI - RIPRODUZIONI

ART 34. L'introduzione nel quartiere fieristico di apparecchi di ripresa fotografica, cinematografica, televisiva nonché di registrazione sonora e simili è subordinata ad apposita autorizzazione scritta di ANEA. Per le riprese e le registrazioni di cui sopra, ANEA si riserva di nominare operatori autorizzati, stabilendone le relative tariffe. Il partecipante che intenda avvalersi di operatori di sua fiducia deve farne domanda scritta ad ANEA prima dell'apertura della Fiera. Di ogni ripresa e registrazione eseguita per conto dei partecipanti, deve essere consegnata copia ad ANEA, a cura dell'operatore a titolo gratuito. ANEA si riserva, in ogni caso, la facoltà di eseguire o far eseguire riprese o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita. **ART 35.** Salvo quanto previsto al precedente articolo 34, è vietata a chicchessia il rilievo di misure, l'esecuzione di disegni, la ripresa fotografica, cinematografica, televisiva o con altri mezzi,

sia dei campioni esposti sia degli allestimenti degli stand, senza preventiva autorizzazione scritta concessa da ANEA al partecipante interessato. Per esecuzioni musicali a mezzo strumenti meccanici (radio, televisione, video, etc.) o per eventuali attività di spettacolo e culturali (défilé con musica, sketch etc.), il partecipante dovrà munirsi di apposito permesso presso la SIAE e presentarne copia ad ANEA. In mancanza ANEA declina ogni responsabilità e gli eventuali diritti e/o sanzioni dovute saranno versati da ANEA con rivalsa nei confronti del partecipante. Nessun manifesto potrà essere affisso dall'Espositore se non nel relativo stand; esso potrà in ogni caso riguardare solo i prodotti di fabbricazione propria o quelli di cui è concessionario. È fatto divieto all'Espositore di effettuare volantaggi o distribuzione di altro materiale promozionale all'interno del quartiere fieristico, eccetto che all'interno del proprio stand. L'Espositore che intenda effettuare volantaggi fuori dal quartiere fieristico deve chiedere le debite autorizzazioni agli Uffici preposti del Comune di Napoli.

RIMOZIONE E SGOMBERO DEGLI STAND

ART 36. Le operazioni di sgombero degli stand dovranno essere iniziate e completate il giorno successivo alla chiusura della Fiera nel rispetto del seguente orario 8.00 - 19.00 salvo diversa comunicazione scritta di ANEA. Trascorso tale termine senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni anzidette, ANEA può procedere d'ufficio, a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 30 giorni dalla chiusura della manifestazione, è data facoltà ad ANEA di far vendere senza formalità di sorta i materiali ed i campioni di cui sopra che il partecipante non abbia provveduto a ritirare: nel caso si tratti di materiali deperibili, ANEA può provvedere a tale vendita dopo soli 2 giorni dal termine della manifestazione. Sull'importo ricavato dalla vendita, ANEA si soddisfa per quanto dovutogli dal partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questi per il termine massimo di 6 mesi, trascorso il quale, l'importo medesimo viene incamerato ad ANEA. ANEA non assume responsabilità di sorta per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e può farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

ART 37. Dopo la chiusura della Fiera, l'uscita dal quartiere fieristico dei materiali e dei campioni di pertinenza del partecipante è subordinata al preventivo rilascio, da parte di ANEA, del "Buono di uscita", buono che non può essere rilasciato se il partecipante non ha prima comprovato di aver adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti di ANEA.

ART 38. Ultimate le operazioni di sgombero, gli stand debbono essere riconsegnati ad ANEA nello stato in cui si trovavano al momento della consegna. È fatto obbligo al partecipante di far constatare in ogni caso agli incaricati di ANEA lo stato dello stand al momento della riconsegna e di provvedere, a sue spese, ai lavori di ripristino che si rendessero necessari. ANEA può, anche per tali lavori, provvedere alla esecuzione di ufficio contemplata nel precedente articolo 36.

ART 39. Fermo restando gli altri divieti contenuti nel presente Regolamento, è fatto particolare divieto al partecipante di: a) sostituire gli altri a sé, a qualsiasi titolo anche gratuito ed anche temporaneamente, nel godimento totale o parziale del stand assegnatogli; b) usare degli stand, delle loro adiacenze e, comunque, del quartiere fieristico per il deposito di materiali o cose non destinati o necessari alla esposizione; c) mettere comunque in evidenza i prezzi dei campioni esposti; d) esporre cartelli, indicazioni o, comunque, di fare pubblicità di prodotti diversi da quelli di sua competenza; e) esigere vendite, con consegna immediata, anche in forma di propaganda, salvo il caso in cui eccezionalmente ANEA, a suo insindacabile giudizio, non conceda espressa autorizzazione per iscritto, dietro eventuale pagamento di un apposito corrispettivo; f) sottrarre comunque alla libera vista, durante le ore stabilite per l'accesso al quartiere fieristico, campioni esposti; g) permanere sia nel padiglione sia, in genere, nel quartiere fieristico, in ore diverse da quelle stabilite; h) accedere al quartiere fieristico, circolare e/o sostare in esso con veicoli di qualsiasi genere; i) introdurre materiale infiammabile od esplosivo ed accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione scritta di ANEA; l) introdurre prodotti infiammabili, detonanti, pericolosi o maledodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia; m) modificare, in qualsiasi modo, lo stato dei beni mobili ed immobili di ANEA e della Mostra d'Oltremare SpA senza la espressa preventiva autorizzazione scritta degli stessi.

SANZIONI E GARANZIE

ART 40. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme previste nel successivo art. 43, hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili. Fermo il diritto di ANEA ad ottenere sia l'integrale pagamento di quanto dovutogli sia il risarcimento dei danni subiti, che saranno di volta in volta quantificati, e indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni già previste per i singoli casi nei confronti dei partecipanti che comunque trasgrediscono alle norme di cui al precedente comma, ANEA si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso, inoltre, le seguenti sanzioni anche congiuntamente tra loro: a) imposizione di una penale non inferiore all'ammontare del canone dovuto per lo stand né superiore al doppio del canone medesimo; b) chiusura temporanea dello stand; c) revoca definitiva della concessione dello stand; d) inibizione dell'ulteriore accesso al quartiere fieristico. In nessuno di questi casi compete al partecipante il diritto di indennizzi o rimborsi di alcun genere.

ART 41. A garanzia delle ragioni creditizie di ANEA per quanto dovutole dal partecipante a qualsiasi titolo - ivi compresi il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ANEA ed il rimborso delle spese anticipate da ANEA stessa per suo conto - è riconosciuto ad ANEA, il diritto sia di ritenere le cose di pertinenza del partecipante esistenti nel quartiere fieristico, sia di soddisfarsi in

via preferenziale sul prezzo ricavato dalla loro vendita. Per il pagamento dei canoni di locazione ed allestimento degli stand, siffatto diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque detenga le cose di pertinenza del partecipante, eventualmente uscite dal quartiere fieristico, come pure sulle cose, a chiunque appartenenti, che comunque si trovino nello stand assegnato.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART 42. Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la domanda e la conferma di partecipazione si intendono automaticamente annullate. In tal caso ANEA rimborserà al partecipante l'intero importo versato, senza interessi. Il partecipante, in quest'ultimo caso, rinuncia a qualunque azione risarcitiva. Qualora, invece, la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante; b) in ogni diversa ipotesi, ANEA rimborsa al partecipante quanto previsto nel comma precedente, salvo che per il canone di locazione, il quale, viene rimborsato in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi la ANEA è tenuta a corrispondere al partecipante compensi od indennizzi di sorta, avendo il partecipante rinunciato espressamente a qualsiasi azione risarcitiva ad esse connessa con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

ART 43. ANEA si riserva di emanare: a) norme complementari come previsto dal presente Regolamento; b) altre norme che, in qualsiasi tempo - anche se rese nel corso della manifestazione - ritenga a suo insindacabile giudizio opportune per il miglior andamento della Fiera; c) con efficacia immediata e anche in deroga al Regolamento ed alle norme complementari di cui sopra; c) norme apposite per la organizzazione di manifestazioni speciali. Tutte le norme predette vengono portate a conoscenza dei partecipanti con mezzi idonei.

ART 44. I reclami di qualsiasi natura, concernenti la organizzazione e lo svolgimento della Fiera, debbono essere presentati per iscritto ad ANEA sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della Fiera medesima. Su tali reclami decide la ANEA, a mezzo di organi o persone da ANEA stessa a ciò delegati.

ART 45. Agli effetti del presente Regolamento e delle norme complementari, ANEA può assumere validi impegni solamente attraverso il suo presidente od i suoi legali rappresentanti.

ART 46. Per qualunque rapporto contrattuale, troverà applicazione unicamente - con esclusione cioè di tutte le altre - la legge, sostanziale e processuale, italiana. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra ANEA ed il partecipante, in ordine al rapporto venutosi a costituire, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente della Camera di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Napoli su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità senza formalità di procedura ed il suo giudizio non sarà impugnabile. Qualora per qualsivoglia ragione, non potesse o dovesse operare la clausola compromissoria, come sopra stabilita, varrà la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ART 47. Presa visione delle informazioni di cui all'art. 10 della legge 675 del 1996, la ANEA e/o i suoi eventuali delegati, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, alla raccolta ed al trattamento di dati ai fini statistici e promozionali (ivi compresa l'organizzazione di convegni) degli Espositori nonché alla diffusione dei medesimi per le esclusive finalità connesse alla gestione del /i rapporto/i contrattuale/i ed al perseguimento dell'oggetto sociale di ANEA.

ART 48. Il presente Regolamento viene redatto in lingua italiana, che il partecipante dichiara espressamente di conoscere. Nel caso in cui sia redatto anche in altre lingue e vi sia discordanza nell'interpretazione e/o traduzione dei vari testi, prevarrà il testo in italiano.

Organizzazione

AGENZIA
Napoletana Energia e Ambiente
Via Toledo 317 - 80132 - Napoli
Tel/Fax +39 081 419528
web: www.energymed2005.it
e-mail: info@energymed2005.it
Numero Registro Imprese e Partita IVA
0724609631

